



COMUNE DI CASTENEDOLO  
Provincia di Brescia

**ORIGINALE**

**Deliberazione N. 19**  
**04-06-2021**

**VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE**

**Adunanza Straordinaria di Prima convocazione seduta Pubblica in streaming**

**Oggetto: APPROVAZIONE DEL PIANO ECONOMICO FINANZIARIO E  
TARIFFE PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI  
ANNO 2021**

L'anno duemilaventuno addì quattro del mese di giugno alle ore 20:30, presso la Sala Civica Consiliare, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente normativa, vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali.

All'appello risultano:

<b>Bianchini Pierluigi</b>	<b>Presente</b>	<b>Groli Gianbattista</b>	<b>Presente</b>
<b>Tonoli Eugenia</b>	<b>Presente</b>	<b>Tononi Roberta</b>	<b>Presente</b>
<b>Zaltieri Silvia</b>	<b>Presente</b>	<b>Carletti Giovanni</b>	<b>Presente</b>
<b>Belpietro Alberto</b>	<b>Assente</b>	<b>Dancelli Denise</b>	<b>Presente</b>
<b>Cavallini Francolini Cesare</b>	<b>Presente</b>	<b>Cavagnini Matteo</b>	<b>Presente</b>
<b>Soretti Sara</b>	<b>Presente</b>	<b>Tortora Nicola</b>	<b>Presente</b>
<b>Bonifacio Maria Teresa</b>	<b>Presente</b>	<b>Filippini Valentina</b>	<b>Presente</b>
<b>Gatta Renato</b>	<b>Presente</b>	<b>Terramoccia Paolo</b>	<b>Presente</b>
<b>Galanti Mara</b>	<b>Presente</b>		
	<b>TOTALE PRESENTI:</b>		<b>16</b>
	<b>TOTALE ASSENTI:</b>		<b>1</b>

Sono presenti, inoltre, Emilio Scaroni e Alessandra Busseni, in qualità di Assessori esterni senza diritto di voto.

Partecipa il Segretario Comunale Dott.ssa Angela Maria Russo, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Bianchini Pierluigi assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

## OGGETTO: APPROVAZIONE DEL PIANO ECONOMICO FINANZIARIO E TARIFFE PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI ANNO 2021

Il Sindaco Presidente invita l'Assessore al Bilancio, Rag. Alessandro Busseni, ad illustrare il punto all'ordine del giorno.

L'Assessore al Bilancio, Rag. Alessandra Busseni, illustra il punto all'ordine del giorno con dovizia di particolari.

### IL CONSIGLIO COMUNALE

Visti

- l'articolo 1, commi da 639 a 703 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha introdotto a partire dal 1° gennaio 2014, la nuova TARI, la tassa sui rifiuti sostitutiva dei precedenti prelievi applicati sino al 2013 a copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti (TARSU/TARES/TIA1/TIA2);
- l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2017, n. 160 ha disposto, a decorrere dall'anno 2020, l'abolizione dell'Imposta Unica Municipale, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa rifiuti (TARI)

Richiamati i commi da 641 a 668 dell'articolo 1 della legge n. 147/2013 e ss. mm.ii., i quali contengono la disciplina della tassa sui rifiuti e in particolare:

- **il comma 652**, ai sensi del quale “... “... *Il comune, in alternativa ai criteri di cui al comma 651 e nel rispetto del principio "chi inquina paga", sancito dall'[articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008](#), relativa ai rifiuti, può commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti. Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal comune moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti. Nelle more della revisione del regolamento di cui al [decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158](#), al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe il comune può prevedere, per gli anni a decorrere dal 2014 e fino a diversa regolamentazione disposta dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, ai sensi dell'[articolo 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2017, n. 205](#), l'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 al citato regolamento di cui al [decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999](#), inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento, e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1 ...”*
- **il comma 654** ai sensi del quale “... *In ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'[articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36](#), ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente ...”;*
- **il comma 654 bis** ai sensi del quale “... *Tra le componenti di costo vanno considerati anche gli eventuali mancati ricavi relativi a crediti risultati inesigibili con riferimento*

*alla tariffa di igiene ambientale, alla tariffa integrata ambientale, nonché al tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES) ...*

- **il comma 655** ai sensi del quale “... *Resta ferma la disciplina del tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche, di cui all'articolo 33-bis del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31. Il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche è sottratto dal costo che deve essere coperto con il tributo comunale sui rifiuti ...*”;

Visto il Regolamento per l'applicazione della Tassa sui Rifiuti, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n.18 in data 4.06.2021;

Visti quindi,

- l'art. 1, comma 1, della Legge 481/1995;
- l'art. 1, comma 527, della Legge 205/2017 che assegna all'Autorità di regolazione per l'energia, reti ed Ambiente (ARERA) le funzioni di regolazione e controllo in materia di rifiuti urbani ed assimilati, tra le quali specificamente:
  - “... *predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio ‘chi inquina paga ...’* (lett. f);
  - “... *approvazione delle tariffe definite, ai sensi della legislazione vigente, dall'ente di governo dell'ambito territoriale ottimale per il servizio integrato e dai gestori degli impianti di trattamento ...*” (lett. h);
  - “... *verifica della corretta redazione dei piani di ambito esprimendo osservazioni e rilievi ...*”;

Richiamate,

- a Deliberazione n. 443/2019/R/rif del 31 ottobre 2019 di ARERA, con la quale sono stati definiti i “criteri per il riconoscimento dei costi efficienti di esercizio ed investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021”, e in particolare l'art. 6, rubricato ““Procedure di approvazione”, che prevede che il Piano Economico Finanziario, predisposto annualmente dal gestore, secondo quanto previsto dal MTR (All. A – delibera n. 443/2019), sia poi validato “... dall'Ente territorialmente competente o da un soggetto terzo dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore ...”, e quindi, all'esito delle determinazioni assunte dallo stesso ente, trasmesso ad ARERA che, “...verificata la coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa ...”, in caso positivo, procede all'approvazione;
- la Deliberazione n. 52/2020/rif del 03 marzo 2020 di ARERA, rubricata “Semplificazioni procedurali in ordine alla disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti e avvio procedimento di verifica della coerenza regolatoria delle pertinenti determinazioni dell'ente territorialmente competente”;
- la nota operativa di ARERA del 15/03/2021;

Richiamata la deliberazione di Consiglio Comunale n. 50 in data 23/12/2020 con la quale sono state approvate le tariffe della TARI per l'esercizio 2020;

Preso atto che:

- il Piano Economico Finanziario Comunale per l'anno 2021 ammonta complessivamente ad € 1.520.338,00;

- a seguito della quota emersa a conguaglio sul PEF 2020 pari ad € 708,00 (da recuperare in un'unica rata nel 2021) l'importo finale per l'anno 2021 risulta pari ad euro € 1.519.630,00;
- ai sensi dell'art. 6.2 della Deliberazione n. 443/2019 il Piano Economico Finanziario è corredato dalle informazioni e dagli atti necessari alla validazione dei dati impiegati e, in particolare, da:
  - a) dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 445/00, sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto competente alla redazione del Piano, attestante la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge;
  - b) relazione che illustra sia i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile, sia le evidenze contabili sottostanti;

**Rilevato** che il Responsabile del Servizio finanziario ha verificato e la completezza, la coerenza, la congruità dei dati e delle informazioni necessarie all'elaborazione del Piano Economico Finanziario, relativamente agli elementi di cui agli artt. 18 (Contenuti minimi del PEF) e 19 (Modalità di aggiornamento del PEF) MTR;

Considerato, inoltre, l'art. 1 della Legge 147/2013 (Legge di Stabilità 2014), e nello specifico:

- il **comma 653**, a mente del quale “... *A partire dal 2018, nella determinazione dei costi di cui al [comma 654](#), il comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard ...*”
- il **comma 683**, in base al quale “...*Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia ...*”;

Dato atto quindi che in applicazione tanto delle “**Linee Guida interpretative per l'applicazione del comma 653 dell'art.1 della L. 147/2013**”, pubblicate in data 23 dicembre 2019 dal MEF quanto della Nota di Approfondimento IFEL di pari data, l'importo del fabbisogno standard per la gestione dei rifiuti per l'anno 2021 relativamente al Comune di Castenedolo è complessivamente pari ad € 1.200.629,00;

Evidenziato che l'importo complessivo del Piano Finanziario risulta superiore all'importo del fabbisogno standard come sopra determinato e che lo scostamento è determinato dai motivi riportati al punto 4.4.2 della relazione di accompagnamento al PEF del comune;

Visto l'articolo 25 del Regolamento TARI, il quale demanda al Consiglio Comunale, in sede di determinazione delle relative tariffe, la decisione in merito alle seguenti agevolazioni:

**Agevolazione** art.25 c.2 lett. a) e b) (locali onlus, ecc.);

**Agevolazione** art.25 c.2 lett. c) (locali attività assistenza anziani, ecc.)

Preso atto che tali agevolazioni, ai sensi dell'articolo 1, comma 660, della legge n. 147/2013, possono essere poste a carico delle tariffe TARI o, in alternativa, finanziate a carico della fiscalità generale dell'ente;

Ritenuto di stabilire, per l'anno 2021, le seguenti agevolazioni e/o detrazioni ad abbattimento dei costi del PEF la cui copertura è a carico della fiscalità generale dell'ente sul bilancio 2021:

**Agevolazione** art.25 c.2 lett. a) e b) (locali onlus, ecc.) del regolamento TARI vigente (ultima delibera di C.C.n.10 del 21/05/2020) per un importo pari ad euro 13.700,00;

**Agevolazione** art.25 c.2 lett. c) (locali attività assistenza anziani, ecc.) del regolamento TARI vigente (ultima delibera di C.C.n.10 del 21/05/2020) per un importo pari ad euro 18.200,00;

**Agevolazione una tantum – straordinaria per il 2021** – detrazione derivante da quota avanzo libero a favore di tutte le utenze domestiche e non domestiche a titolo di supporto economico al fine di contrastare le difficoltà generate dall'emergenza sanitaria posto che sulle tariffe TARI del 2021 incide anche l'impatto generato dall'applicazione delle novità normative di cui al Dlgs 116/2020 in tema di rifiuti assimilati - per un importo pari ad euro 120.000,00.

**Detrazione da** quota parte dell'avanzo registrato su servizio rifiuti anno 2018 2019 applicato per un importo di euro 66.100,14;

**Detrazione da** proventi TARI derivanti da eccedenze su conferimenti effettuati nell'anno precedente oltre al limite coperto da tariffa per un importo pari ad euro 20.000,00;

**Detrazione da** proventi TARI derivanti da fatture emesse solo alle utenze che hanno richiesto il servizio di raccolta a domicilio del verde per un importo pari ad euro 7.050,00;

**Detrazione da** contributo del MIUR per le istituzioni scolastiche statali ai sensi dell'articolo 33 bis del decreto legge 248/07 pari ad euro 6.200,00;

Visto il Piano economico finanziario, allegato alla presente sotto la **lett. A)**, relativo ai costi di gestione del servizio rifiuti dal quale, al netto delle agevolazioni/detrazioni, emergono costi complessivi per l'anno 2021 di € 1.268.380,00 *così ripartiti:*

*COSTI FISSI* € 656.282,00

*COSTI VARIABILI* € 612.098,00

Considerato che ai sensi dell'art. 6, comma 6 della delibera di ARERA n. 443/2019, come precisato nella Nota di approfondimento IFEL del 02.03.2020, richiamata in narrativa, “... *i prezzi risultanti dal PEF finale validato dell'ETC costituiscono i prezzi massimi del servizio che possono essere applicati agli utenti dei servizi – e quindi assumono piena ed immediata efficacia – fino all'approvazione da parte dell'Autorità ...*”;

Dato atto che:

1) a norma dell'art. 4 del D.P.R. n. 158 del 27.04.1999 – *Regolamento recante norme per la elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani* – la tariffa deve essere articolata nelle fasce di utenza domestica e non domestica e l'ente locale deve, a tal fine, ripartire i costi da coprire attraverso la tariffa nelle due tipologie di utenza indicate;

2) la ripartizione dei costi applicata alle utenze domestiche e non domestiche è la seguente

42% a carico delle utenze domestiche;  
58% a carico delle utenze non domestiche;

Tenuto conto, ai fini della determinazione delle tariffe, che è stato applicato il metodo normalizzato di cui al D.P.R. 158/1999;

Tutto ciò premesso, vista l'articolazione tariffaria, comprensiva dei coefficienti (Ka, Kb, Kc, Kd) applicati, del "Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARI)" per l'anno 2021, allegate alla presente sotto la **lett. B)** ;

Considerato che, richiamata la Deliberazione n. 443/2019 di ARERA,

- ai sensi dell'art. 4.2 le entrate tariffarie per l'anno 2021, determinate con l'applicazione delle tariffe di cui sopra, non eccedono quelle relative all'anno 2020, più del limite massimo di variazione annuale, determinato in applicazione dei criteri di cui all'art. 4.3 MTR,
- ai sensi dell'art. 4.5 "*...In attuazione dell'art. 2, comma 17, della Legge 481/1995, le entrate tariffarie determinate ai sensi del MTR sono considerate come valori massimi ...*";

Visti:

- l'art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006 (Finanziaria 2007) per cui "*... Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno ...*";
- l'art. 1, comma 666, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 e l'art. 19, comma 7, del D.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, novellato dall'art. 38-bis del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, ai sensi del quale la misura del tributo provinciale, salva diversa deliberazione adottata dalla provincia o dalla città metropolitana, "*... è fissata al 5% del prelievo collegato al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani stabilito da ciascun comune ai sensi delle legge vigenti in materia ...*".
- l'articolo 174 del d.Lgs. n. 267/2000, il quale fissa al 31 dicembre il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio di riferimento;

Visto l'art.30 comma 5 del DL 41/2021 che dispone il differimento per l'esercizio 2021 del termine per l'approvazione della deliberazione del PEF, tariffe e regolamenti TARI al 30 giugno 2021.

Vista la relazione di validazione sottoscritta dal Revisore e allegata al PEF (all.4 della relazione);

Uditi gli interventi:

Acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000, espressi dalla Responsabile dell'area dei servizi economico-finanziari e del commercio Dott.ssa Maria Grazia Cestone, allegati alla presente deliberazione sotto le lettere "D" e "E";

Richiamato, inoltre, il coordinato disposto di cui al vigente art. 13, comma 15 e comma 15 – ter del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214;

Vista la Circolare del MEF 2/DF del 22 novembre 2019;

Visto il D.lgs n. 267/2000;

Visto lo Statuto Comunale;

Ritenuto di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, comma 4, del D.lgs.18 agosto 2000, n.267, onde consentire un sollecito adempimento degli atti conseguenti;

Con la seguente votazione resa nei modi di legge:

Consiglieri presenti: n. 16

Favorevoli: n.11

Contrari: n.3 (Bonifacio, Filippini e Gatta)

Astenuti: n.2 (Terramocchia e Galanti)

#### **DELIBERA**

1. di approvare per l'anno 2021 il Piano Economico Finanziario, con i relativi allegati che si allegano al presente provvedimento sotto le **lettere A)** quali parti integranti e sostanziali ;
2. di approvare le tariffe della TARI 2021 relative alle utenze domestiche e non domestiche che si allegano al presente provvedimento sotto la **lettera B)** quali parti integranti e sostanziali, comprensive dei coefficienti (Ka, Kb, Kc, Kd) applicati per un importo di euro 1.268.380,00 (già al netto delle agevolazione/detractions riportate in premessa e nella relazione di accompagnamento del comune) dando atto che, in via previsionale, viene assicurata l'integrale copertura dei costi del servizio risulta dal Piano Economico Finanziario di cui al punto sub 1) del deliberato;
3. di specificare quanto segue:  
da indagini statistiche, da misurazioni puntuali effettuate da gestori dei servizi dei rifiuti urbani conferiti con sistemi di raccolta simili (contenitore anziché sacco) e da specifica letteratura al riguardo emerge che 1 kg di rifiuto di indifferenziato corrisponde ad un volume di circa 10 litri;
4. di stabilire per le **utenze domestiche** che:
  - la quantità di riferimento per utenza è fissata in 1000 lt annuali di rifiuto indifferenziato, corrispondenti a 25 svuotamenti annuali (da gennaio a dicembre) giacché ogni utenza domestica è dotata di un contenitore di capacità pari a 40 lt;
  - il costo, ai fini della quota a misura, è confermato in 0,08 €/lt, come negli anni precedenti e quindi per ogni svuotamento oltre la quantità di riferimento (25 svuotamenti per il 2021) sarà addebitato un costo pari a (0,08 €/lt x 40 lt) = € 3,20;
  - gli svuotamenti saranno computati altresì in proporzione ai mesi di avvio;
  - gli svuotamenti saranno computati in ugual misura (25 svuotamenti annuali) anche alle utenze domestiche numerose alle quali è stato consegnato più di un kit domestico per la raccolta (di regola si assegna 1 kit fino a 5 persone);
5. di stabilire per le **utenze non domestiche** che:
  - le quantità di riferimento per ogni categoria di utenza e per unità di superficie, determinate in base ai coefficienti Kd e alla quota di raccolta differenziata riportata nel

PEF per l'anno 2021 (pari all'82%) in base alle quali calcolare le quote a misura sono stabilite nell'**allegato C**).

- Al riguardo si evidenzia che tutti i coefficienti kd si collocano all'interno dei range individuati dal D.P.R. 158/1999 e che il comune non si è avvalso della facoltà di deroga ai coefficienti di cui al comma 652 della L.147/2013 come modificato dall'art. 1 comma 27 della L.208/2015;  
che per la categoria "Magazzini alimentari" sono stati usati i coefficienti Kc e Kd previsti per la categoria 3 "Autorimesse magazzini senza vendita diretta" con i valori intermedi, trattandosi di sostanze che, per la loro deperibilità, possono dar luogo ad una discreta quantità di rifiuti;
- gli svuotamenti saranno computati in ragione della capacità in litri del/dei contenitore/i attribuito/i a ciascuna utenza e comunque in proporzione ai mesi di avvio;
- di assumere come costo unitario per ogni litro di rifiuto indifferenziato prodotto il medesimo importo sopra indicato di 0,08 €/lt;
- per ogni svuotamento oltre la quantità di riferimento consentita (in ragione di ogni categoria di utenza e della capacità in litri del/dei contenitore/i attribuito/i a ciascuna utenza per il 2021) sarà quindi addebitato un costo pari a 0,08 €/lt moltiplicato per il litraggio del/dei contenitore/i in dotazione;

6. di stabilire

**per servizio di raccolta a domicilio vegetali il costo anche per l'anno 2021 pari ad euro 30,00**

**per isola ecologica** che i conferimenti occasionali del rifiuto secco indifferenziato proveniente da utenze domestiche e non domestiche verranno pesati sommati e computati ai fini del calcolo del limite di conferimento annuale come sopra specificato **per i sacchetti per la raccolta dei rifiuti** il costo anche per l'anno 2021 pari

a :

sacchetto giallo da lt 90 per la plastica, confezione da 15 pezzi, € 0,70;

sacchetto in carta da lt 8 per raccolta frazione organica, confezione da 50 pezzi, € 2,15;

sacchetto in mater-bi da lt 10 per raccolta frazione organica, confezione da 25 pezzi, € 0,75;

le seguenti date per il pagamento della TARI:

**15 luglio 2021 prima rata;**

**30 novembre 2021 seconda rata;**

le quote a misura saranno addebitate nella prima bolletta dell'anno successivo;

7. di dare atto che l'importo del tributo provinciale per la tutela e la protezione ambientale di cui al vigente art. 19, comma 7, del D.lgs n. 504/1992, da sommarsi alle tariffe TARI così come definite e approvate con la presente, è pari al 5.%;
8. di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi e per gli effetti del coordinato disposto di cui al vigente art. 13, comma 15 e 15-ter del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214;
9. di trasmettere il Piano Economico finanziario e i documenti allo stesso allegati ad ARERA ai fini dell'approvazione a norma ai sensi dell'art. 6.5 della Deliberazione n. 443/2019, dando atto che a norma dell'art. 2.4 della Deliberazione n. 57/2020 "*.... Nelle more dell'approvazione da parte dell'Autorità, si applicano le decisioni assunte dall'Ente territorialmente competente, ivi comprese quelle assunte dai comuni con*

*referimento ai piani economico finanziari e ai corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti, o dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione ...”;*

Indi con separata votazione che ottiene il seguente risultato:

Favorevoli: n.11

Contrari: n.3 (Bonifacio, Filippini e Gatta)

Astenuti: n.2 (Terramocchia e Galanti)

### **DELIBERA**

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del D.lgs n. 267/2000.

Verbale letto, confermato e sottoscritto in originale

Il Presidente  
Bianchini Pierluigi

Il Segretario Comunale  
Dott.ssa Angela Maria Russo

---

### **CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

Su attestazione del Messo comunale, si certifica che questa deliberazione è stata pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della Legge 18 Giugno 2009, n. 69) dal giorno 08-06-2021, e vi rimarrà pubblicata per 15 giorni consecutivi dal 08-06-2021 al 23-06-2021.

Castenedolo 08-06-2021

Il Segretario Comunale  
Dott.ssa Angela Maria Russo

---

### **CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'**

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune per quindici giorni consecutivi ed è divenuta esecutiva decorsi 10 giorni dall'ultimo di pubblicazione (art. 134, comma 3, del T.U. n. 267/2000).

Castenedolo 03-07-2021

Il Segretario Comunale  
Dott.ssa Angela Maria Russo